

Repertorio n. 4021

Raccolta n. 2969

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventotto dicembre duemilaventidue in Napoli e nel mio studio, alle ore tredici.

Innanzi a me MARCO de CIUTIIS, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio ivi alla Via G. Carducci n. 18,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della associazione

"A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE" ONLUS

con sede in Napoli al Largo Vasto a Chiaia n. 82, codice fiscale n. 95118150630, nonchè iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto presso la Regione Campania n. 323, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni inderogabili di cui al d.lgs. 03/07/2017 n. 117 ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' PRESENTE

Francesco Orefice nato a Napoli il 10 marzo 1971, Presidente del Consiglio di Direttivo, domiciliato per la carica presso la sede associativa.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Direttivo Francesco Orefice, il quale

CONSTATATO

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto;
- che sono presenti, oltre allo stesso Presidente, gli associati: Simona Catuogno e Mariavittoria Cicelin;
- che la delega, previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, viene acquisita agli atti;
- che per il Consiglio Direttivo, oltre lo stesso Presidente Francesco Orefice, sono presenti i Consiglieri Simona Catuogno e Mariavittoria Cicelin;
- che il Consigliere Giovanni de Lutio di Castelguidone ha giustificato la sua assenza;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti tre associati, nonché componenti del Consiglio direttivo, su quattro, avendo giustificato la propria assenza il quarto, ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente comunica, agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 03/07/2017 n. 117 (Co-

Registrazione Telematica
Eseguita il 28/12/2022
Numero 52486
Serie 1T
euro 200,00
Agenzia Entrate competente:
Napoli 1



dice Terzo Settore - CTS) sono stati abrogati gli artt. da 10 a 29 del d.lgs. 04/12/1997, n. 460, con decorrenza dal termine di cui all'art. 104 CTS; in conseguenza, stante la programmata definitiva abrogazione della qualifica di ONLUS, è necessario uniformare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni inderogabili del CTS al fine di mantenere la medesima disciplina di favore, specie di carattere fiscale ed agevolativo, mercè iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); la mancata presentazione entro il termine di cui all'art. 104 CTS della domanda di iscrizione comporterebbe l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente ai sensi dell'art. 10, comma primo, lettera f, d.lgs. 04/12/1997 n. 460.

Il Presidente propone, pertanto, l'adozione di un nuovo testo di Statuto conforme ai principi ispiratori della riforma ed in linea con le vigenti disposizioni, statuto di cui dà lettura agli intervenuti.

Il Presidente precisa che l'associazione è stata inserita nell'elenco di cui all'art. 34, comma secondo, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020, n. 106 e che, adottato il nuovo Statuto, sarà possibile perfezionare l'iscrizione nel RUNTS, presentando apposita domanda, cui dovrà essere allegata lo Statuto stesso e copia degli ultimi due bilanci approvati.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, assicura poi l'eseguibilità legale dell'intera operazione.

L'Assemblea della **"A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE" ONLUS** del 28 dicembre 2022, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano, - udita la relazione dell'Organo Amministrativo;

all'unanimità,
DELIBERA

= I =

di adottare, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 03/07/2017 n. 117, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea;

= II =

di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a richiedere l'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando la sezione prescelta;

= III =

di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta, con facoltà di fornire agli uffici competenti del RUNTS ulteriori informazioni e documenti, rettificare ed integrare la domanda, accettare le indicazioni impartite ed anche la proposta di iscrizione in sezione diversa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore tredici e trenta e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A", dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho


dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore tredici e trenta.

FIRMATI: FRANCESCO OREFICE

MARCO de CIUTIIS NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia composta di un foglio è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Napoli, li 29 dicembre 2022

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star and is surrounded by the text "MARCO de CIUTIIS" at the top and "NOTAIO IN NAPOLI" at the bottom. The signature is written in a cursive, flowing style that extends across the seal and to the right.

STATUTO
DELLA "A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - nel prosieguo anche CTS) l'Associazione denominata "A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "A.V.E.P. ETS".

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Napoli, al Largo Vasto a Chiaia n. 82; eventuali trasferimenti della sede nel territorio del medesimo comune non comporteranno modifica dello statuto e di esse dovrà essere data adeguata pubblicità.

- Articolo 3 -

L'Associazione, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché giusta quanto prescrive l'art. 1 CTS, concorre al perseguimento del bene comune.

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto esclusivo o principale il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare l'Associazione svolge, sempre in via esclusiva o prevalente e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. promuovere l'assistenza domiciliare dei malati oncoematologici attraverso personale medico e paramedico proposto a tal fine;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici di assistenza e ricerca del Servizio Sanitario Nazionale ed estere;
3. sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche di assistenza sanitaria;
4. stabilire i rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
5. promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività di assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
6. formare, promuovere e coordinare operatori nel campo sanitario;
7. promuovere raccolte di fondi attraverso donazioni, contributi liberali e finalizzati da parte di enti ed aziende pubbliche e private e persone fisiche da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi;
8. svolgere qualsiasi attività finalizzata alla realizzazione di programmi di miglioramento organizzativo e strutturale

del reparto di ematologia del dello "ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE", con sede in Napoli, nonché qualsiasi altra attività che l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

Nell'ambito di tale scopo l'Associazione può, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività secondarie e strumentali:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi similari;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi all'assistenza sanitaria dei malati oncologici del Reparto di Ematologia dell'Ospedale Pascale di Napoli;
- organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
- svolgere qualunque altra attività purchè esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.


TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo 6 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dagli apporti effettuati dagli associati;
- dalle quote versate dagli associati in sede di iscrizione e/o annualmente;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi ed elargizioni di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Pubblici ed Enti Privati, nazionali od internazionali.



La raccolta di fondi e la ricezione di finanziamenti è consentita, in ogni caso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 CTS.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio consuntivo e di quello preventivo attenendosi alle indicazioni di cui all'art. 13 CTS.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

- Articolo 9 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 10 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

- Articolo 11 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'ente e le attività svolte, su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, ove tenuto.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'interessato avverso la deliberazione di rigetto può ricorrere all'assemblea entro sessanta giorni dalla ricezione della detta comunicazione.

- Articolo 12 -

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde

per dimissioni, esclusione o morte.

a) Dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'organo amministrativo ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché pervengano almeno tre mesi prima.

b) Esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione o si rendano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi associativi.

La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata.

Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio arbitrale di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

- Articolo 13 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 14 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, se nominati.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c" e "d" durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i loro membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

- Articolo 15 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi iscritti da almeno tre mesi.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, il Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le opportune azioni;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire a mezzo di raccomandata A.R. o PEC da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da tre a sette membri e viene eletto dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

-la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima da sottoporre anno per anno all'approvazione dell'Assemblea;

-la redazione bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, documenti con-

tabili che saranno messi a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;

-la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;

- l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- la determinazione annuale della quota associativa;

- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti



esterni.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

- Articolo 17 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

- Articolo 18 -

L'Organo di Controllo è composto, giusta quanto dispone l'art. 30 CTS e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, da un Controllore Unico (e da un supplente) o da un Collegio di Controllori, composto da tre membri effettivi i quali nominano tra loro il Presidente (e da due supplenti), ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio ed effettua le attestazioni di cui all'art. 30, comma settimo, CTS.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

Qualora sia prescritto dalla legge o venga disposto dall'Assemblea la revisione legale di conti è affidata ad un Revisore Legale dei Conti od ad una società di revisione, giusta quanto dispone l'art. 31 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinate dall'art. 28 CTS.

TITOLO V
LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo 19 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge ed ai sensi dell'art. 15 CTS, libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo terrà il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", l'Organo di Controllo terrà il "Libro verbali dell'Organo di Controllo", i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 17 CTS tenuto dal Consiglio Direttivo, anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI
SCIoglimento

- Articolo 20 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, all'Assemblea compete con le medesime maggioranze ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 21 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, nonché quelle circa l'ammissione o mancata ammissione di nuovi associati, vertenti sull'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e riservando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 22 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme detta-

te dal codice civile e dal CTS.

STATUTO
DELLA "A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - nel prosieguo anche CTS) l'Associazione denominata "A.V.E.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMATOLOGIA PASCALE ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "A.V.E.P. ETS".

- Articolo 2 -

L'Associazione ha sede in Napoli, al Largo Vasto a Chiaia n. 82; eventuali trasferimenti della sede nel territorio del medesimo comune non comporteranno modifica dello statuto e di esse dovrà essere data adeguata pubblicità.

- Articolo 3 -

L'Associazione, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché giusta quanto prescrive l'art. 1 CTS, concorre al perseguimento del bene comune.

L'Associazione, che non persegue scopi di lucro, ha come oggetto esclusivo o principale il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare l'Associazione svolge, sempre in via esclusiva o prevalente e senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. promuovere l'assistenza domiciliare dei malati oncoematologici attraverso personale medico e paramedico proposto a tal fine;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici di assistenza e ricerca del Servizio Sanitario Nazionale ed estere;
3. sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche di assistenza sanitaria;
4. stabilire i rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
5. promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività di assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
6. formare, promuovere e coordinare operatori nel campo sanitario;
7. promuovere raccolte di fondi attraverso donazioni, contributi liberali e finalizzati da parte di enti ed aziende pubbliche e private e persone fisiche da utilizzare per il rag-

giungimento degli scopi associativi;

8. svolgere qualsiasi attività finalizzata alla realizzazione di programmi di miglioramento organizzativo e strutturale del reparto di ematologia del dello "ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS - FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE", con sede in Napoli, nonché qualsiasi altra attività che l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

Nell'ambito di tale scopo l'Associazione può, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegare nelle attività di interesse generale, esercitare le seguenti attività secondarie e strumentali:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- promuovere ricerche e curare la pubblicazione dei risultati di esse;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, associazioni e fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi all'assistenza sanitaria dei malati oncologici del Reparto di Ematologia dell'Ospedale Pascale di Napoli;
- organizzare corsi di studi anche istituendo borse;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale;
- svolgere qualunque altra attività purché esclusivamente finalizzata al raggiungimento dello scopo.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con enti Pubblici, fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.


TITOLO II

PATRIMONIO

- Articolo 6 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dagli apporti effettuati dagli associati;
- dalle quote versate dagli associati in sede di iscrizione e/o annualmente;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi ed elargizioni di terzi;



- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Pubblici ed Enti Privati, nazionali od internazionali.

La raccolta di fondi e la ricezione di finanziamenti è consentita, in ogni caso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 CTS.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio consuntivo e di quello preventivo attenendosi alle indicazioni di cui all'art. 13 CTS.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative. La determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

- Articolo 9 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata riviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 10 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

- Articolo 11 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione unanime ed insindacabile del Consiglio Direttivo assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'ente e le attività svolte, su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, ove tenuto.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

L'interessato avverso la deliberazione di rigetto può ricorrere all'assemblea entro sessanta giorni dalla ricezione

della detta comunicazione.

- Articolo 12 -

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni, esclusione o morte.

a) Dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'organo amministrativo ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché pervengano almeno tre mesi prima.

b) Esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discreditino l'Associazione o si rendano gravemente inadempienti rispetto agli obblighi associativi.

La esclusione è comminata dal Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata.

Avverso l'esclusione l'associato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui innanzi, presentare ricorso al Collegio arbitrale di cui in seguito che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura.

- Articolo 13 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 14 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, se nominati.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c" e "d" durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i loro membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

- Articolo 15 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi iscritti da almeno tre mesi.

Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, il Revisore Legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le opportune azioni;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire a mezzo di raccomandata A.R. o PEC da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da tre a sette membri e viene eletto dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima da sottoporre anno per anno al-

l'approvazione dell'Assemblea;

- la redazione bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale da sottoporre all'esame dell'assemblea, documenti contabili che saranno messi a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;

- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;

- l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- la determinazione annuale della quota associativa;

- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.


Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delega-



ti e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

- Articolo 17 -

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che sancirà la sua legittimazione facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente impedito", o altra similare.

- Articolo 18 -

L'Organo di Controllo è composto, giusta quanto dispone l'art. 30 CTS e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, da un Controllore Unico (e da un supplente) o da un Collegio di Controllori, composto da tre membri effettivi i quali nominano tra loro il Presidente (e da due supplenti), ed ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sulla tenuta dei conti dell'Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esprime all'assemblea il parere (anche verbale) sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio;
- può esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita i compiti di monitoraggio ed effettua le attestazioni di cui all'art. 30, comma settimo, CTS.

Per il funzionamento dell'organo si rinvia alle norme procedurali dettate per il Consiglio Direttivo.

Qualora sia prescritto dalla legge o venga disposto dall'Assemblea la revisione legale di conti è affidata ad un Revisore Legale dei Conti od ad una società di revisione, giusta quanto dispone l'art. 31 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti sono disciplinate dall'art. 28 CTS.

TITOLO V
LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo 19 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge ed ai sensi dell'art. 15 CTS, libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo terrà il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", l'Organo di Controllo terrà il "Libro verbali dell'Organo di Controllo", i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 17 CTS tenuto dal Consiglio Direttivo, anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI
SCIoglimento

- Articolo 20 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, all'Assemblea compete con le medesime maggioranze ogni decisione circa la devoluzione del patrimonio nei termini e modi di cui all'art. 9 CTS.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 21 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, nonché quelle circa l'ammissione o mancata ammissione di nuovi associati, vertenti sull'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e ri-

spettando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 22 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e dal CTS.

FIRMATI: FRANCESCO OREFICE

MARCO de CIUTIIS NOTAIO (SIGILLO)

E' CONFORME

